Bur n. 163 del 19/11/2026

(Codice interno: 597025)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1365 del 17 novembre 2026

Azioni dirette a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Riparto per l'esercizio 2026. L.R. n. 11/2013, art. 48 bis.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si determina il riparto, ai fini del trasferimento alle Unioni Montane, ai Comuni di Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore nonchè alla Provincia di Verona, della disponibilità finanziaria recata per l'esercizio 2026, per le azioni dirette a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI, ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 48 bis, comma 4.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Con l'articolo 48 bis "Turismo di montagna" della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche nella montagna veneta.

La norma regionale persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna.

La Regione del Veneto riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

Il comma 2 dell'art. 48 bis definisce quindi la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini, dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come classificati dall'art. 27 – "Strutture ricettive complementari" – della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

L'art. 48 bis, comma 3 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, in particolare, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni Montane, che si avvalgono del CAI, il quale può provvedere, a norma dell'art. 2, lettera b) della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano invece ai Comuni.

Con i commi 4, 5 e 6 dell'art. 48 bis della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono stati definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario da parte della Regione rispettivamente per:

- garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplinando i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni Montane di risorse finanziarie annue;
- garantire la manutenzione, l'adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro;
- realizzare, tramite il CAI Veneto, programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano.

In particolare, il comma 4 dell'art. 48 bis della LR n. 11/2013 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni Montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Ciascuna Unione, nell'esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede pertanto alle sezioni del CAI Veneto, alle Guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi previsti dall'art. 48 bis della Legge regionale n. 11/2013, sulla base di specifici preventivi e consuntivi predisposti dagli stessi.

La Giunta regionale ha provveduto, inoltre, con specifiche deliberazioni, a censire e formalizzare – attraverso i relativi elenchi – gli elementi principali costituenti la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri

attrezzati, dalle vie ferrate e dai bivacchi fissi alpini, che costituiscono un riferimento formale importante per predisporre il programma di richieste di contributo da parte delle Unioni Montane.

Attualmente risultano ufficialmente operative le seguenti strutture e infrastrutture di montagna:

- Elenco regionale dei 39 bivacchi fissi alpini;
- Elenco regionale delle 55 vie ferrate;
- Elenco regionale dei 30 sentieri alpini con significativi tratti attrezzati;
- Elenco regionale dei 883 sentieri alpini.

L'individuazione precisa dei sopraelencati elementi infrastrutturali alpini permette di poter prevedere, in via prioritaria per i sopralluoghi ai bivacchi fissi alpini, alle vie ferrate e alle parti attrezzate dei sentieri, il trasferimento di quota parte dei fondi disponibili in misura fissa per la specifica manutenzione di queste importanti strutture al servizio dell'escursionismo e del turismo alpino.

La quota rimanente del finanziamento annuale disponibile viene ripartita, in proporzione alle spese ammesse sulla base della presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte delle Unioni Montane, di programmi di spesa per la prevista manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale escursionistica.

Con Deliberazione n. 1341 del 29/08/2016 la Giunta regionale ha individuato i criteri di ripartizione tra le Unioni Montane e dei fondi disponibili, criteri che vengono così confermati anche per il corrente anno, ad eccezione della definizione del limite dell'importo di € 3.000,00, anziché di € 2.000,00, per il finanziamento del 100% degli interventi, in considerazione anche della maggiore disponibilità finanziaria nel corrente esercizio.

I criteri di riparto sono i seguenti:

a. assegnazione alle Unioni Montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione, in via prioritaria, dei necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale semplice e immediata manutenzione dei sentieri con significativi tratti attrezzati, delle vie ferrate e dei bivacchi fissi alpini; il contributo è previsto nella misura massima del 100% del costo non superiore a euro 300,00 per singolo sopralluogo, pari al costo medio giornaliero fatturato da parte di una guida alpina; contributo pari a euro 100,00 per verifica ed eventuale semplice ed immediata manutenzione dei sentieri alpini con brevi tratti attrezzati;
b. assegnazione alle Unioni Montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per i 883 sentieri alpini:
    1. ammissibilità per richieste inferiori a 3.000,00 euro, del 100% dell'importo richiesto ammissibile;
    2. ammissibilità per richieste superiori a 3.000,00 euro, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell'importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b) - punto 1)
c. manutenzioni di tipo straordinario potranno essere oggetto di copertura finanziaria con eventuali altre risorse economiche.

Nel corrente anno sono pervenuti alla Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura competente per materia fino al 30/06/2026 (sulla base della DGR n. 312/2026 e della DGR n. 562/2026 dal 01/07/2026 è competente la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria), dalle Unioni Montane i previsti programmi annuali di spesa per la manutenzione sentieristica, da svolgersi nel corso del 2026, riferiti alla sola rete sentieristica gestita dalle locali sezioni del CAI, nonché per i sopralluoghi annuali su vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini.

Il contributo per la parte variabile richiesto ed ammesso all'esito della fase istruttoria viene quindi rideterminato in maniera proporzionale rispetto alla somma disponibile iscritta a bilancio.

Per l'esercizio finanziario 2026 e per le seguenti Unioni/Comunità montane, le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini, sono demandate ai seguenti enti:

- Comunità montana della Lessinia: in considerazione della formale estinzione a partire dal 01/10/2025, stabilita con DGR n. 253/2025, pur rimanendo in carica il Commissario ad acta con l'esclusivo compito di adottare gli atti amministrativi, fiscali e contabili per la chiusura di tutte le posizioni facenti capo all'ex Comunità Montana (DGR n. 1156/2025), si ritiene di ripartire le somme alla Provincia di Verona, alla quale sono state conferite le funzioni attinenti all'area montana con DGR n. 6/2021. Per il corrente esercizio finanziario la Provincia di Verona non ha presentato il programma degli interventi. La ripartizione della quota afferente alla Provincia di Verona, al fine di garantire la sicurezza degli escursionisti attraverso la continuità della manutenzione dei sentieri alpini, è stata definita attraverso l'acquisizione dei programmi dalle singole sezioni CAI competenti per territorio;
- UM della Valle del Boite: con Deliberazione n. 453 del 02/05/2024 della Giunta regionale, l'Unione Montana stessa è stata sciolta e nominato un Commissario liquidatore, pertanto i Comuni appartenenti all'Unione montana (Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore e Vodo di Cadore) hanno chiesto che le quote di riparto dei fondi vengano assegnate direttamente ai Comuni. Con nota del 23/04/2024 n. 199219 la competente Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi aveva accolto tale richiesta. In continuità con quanto previsto nel 2024 e nel 2025 si è convenuto di ripartire le somme al Comune di Cortina d'Ampezzo e al Comune di San Vito di Cadore, gli unici Comuni della UM della Valle del Boite che hanno presentato una programmazione degli interventi;

- Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo: riconosciuta con DGR del 24/02/2023, n. 142, si prevede, anche per il corrente esercizio finanziario, nelle more di una ridefinizione generale dei criteri di riparto, di non assegnare loro le risorse. Gli interventi riguardanti i sentieri situati nel loro territorio verranno gestiti dall'Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti.

Con il presente provvedimento si provvede quindi, ad approvare il conseguente riparto, come riportato nel prospetto A**llegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle disponibilità recate al capitolo di spesa n. 104510, denominato "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI – trasferimenti correnti (art. 48 bis, L.R. 14/06/2013, n. 11)" con uno stanziamento di competenza e cassa di Euro 300.000,00 a favore delle Unioni Montane, della Provincia di Verona e dei comuni di Cortina d'Ampezzo e di San Vito di Cadore, con riferimento alle aree omogenee risultanti dal processo di riordino avviato con la L.R. n. 40/2012.

Si dà inoltre incarico al Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, struttura competente dal 01/07/2026, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile e la liquidazione delle somme.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. del 14/06/2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 48 bis, "Turismo di montagna";

VISTA la L.R. del 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni Montane";

VISTE le DD.GG.RR. n. 2747 del 24/12/2012 e n. 952 del 22/06/2016 e relativi elenchi approvati dei bivacchi fissi d'alta montagna, vie ferrate, sentieri attrezzati e sentieri alpini, comprese le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 1341 del 29/08/2016 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Definizione criteri di riparto e riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2016";

VISTO il D.Lgs. del 23/06/2011, n.118;

VISTA la L.R. del 29/09/2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. del 10/04/2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. del 10/04/2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. del 10/04/2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la DGR del 09/04/2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 15/04/2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la DGR del 30/04/2026 n. 311 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028";

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 15462 del 03/07/2026 "Aggiornamento dell'Allegato A "Bilancio finanziario gestionale 2026-2028", approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39)";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare il riparto, ai fini del trasferimento alle Unioni Montane e alla Provincia di Verona, della disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2026, per le azioni dirette a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI, ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 48 bis, comma 4;
3. di prendere atto che con riferimento all'Unione Montana della Valle del Boite, per la quale è intervenuto lo scioglimento con DGR n. 453 del 02/05/2024, le quote di riparto saranno assegnate direttamente ai Comuni che hanno presentato il

programma di interventi 2026 ossia il Comune di Cortina d'Ampezzo e il Comune di San Vito di Cadore, anziché all'Unione Montana della Valle del Boite per le motivazioni espresse in premessa;

4. di approvare i seguenti criteri di riparto, già approvati con Deliberazione n. 1341 del 29/08/2016, ad eccezione della definizione del limite dell'importo di euro 3.000,00, anziché di euro 2.000,00, per il finanziamento del 100% degli interventi, in considerazione anche della maggiore disponibilità finanziaria nel corrente esercizio:
    a. assegnazione agli Enti beneficiari per l'esecuzione, in via prioritaria, dei necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale semplice e immediata manutenzione dei sentieri con significativi tratti attrezzati, delle vie ferrate e dei bivacchi fissi alpini; il contributo è previsto nella misura massima del 100% del costo non superiore a euro 300,00 per singolo sopralluogo, pari al costo medio giornaliero fatturato da parte di una guida alpina; contributo pari a euro 100,00 per verifica ed eventuale semplice ed immediata manutenzione dei sentieri alpini con brevi tratti attrezzati;
    b. assegnazione alle Unioni Montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per i 883 sentieri alpini:
        i. ammissibilità per richieste inferiori a 3.000,00 euro, del 100% dell'importo richiesto ammissibile;
        ii. ammissibilità per richieste superiori a 3.000,00 euro, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell'importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b) - punto i);
    c. manutenzioni di tipo straordinario potranno essere oggetto di copertura finanziaria con eventuali altre risorse economiche;
5. di procedere alla ripartizione dei fondi a favore delle Unioni Montane, della Provincia di Verona e dei Comuni di Cortina d'Ampezzo e di San Vito di Cadore (di seguito Enti beneficiari) secondo la tabella di riparto dell'**Allegato A**, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini sulla base dei programmi di spesa per l'anno 2026 presentati dagli Enti beneficiari;
6. di non assegnare alla Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo, riconosciuta con DGR del 24/02/2023, n. 142, come per il precedente esercizio finanziario, la relativa quota di riparto in quanto le attività inerenti al proprio ambito territoriale saranno coordinate dalla UM Pasubio Piccole Dolomiti (CAI sezione di Valdagno), nelle more di una ridefinizione generale dei criteri di riparto;
7. di assegnare alla Provincia di Verona, alla quale sono state conferite le funzioni attinenti all'area montana della Comunità montana Lessinia con DGR n. 6/2021, la quota di riparto per il corrente esercizio finanziario calcolato sulla base dei programmi acquisiti dalle sezioni CAI competenti;
8. di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104510 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI – trasferimenti correnti " del Bilancio di previsione 2026-2028, che presenta sufficiente disponibilità;
9. di dare atto che la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di incaricare la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto prevedendo il perfezionamento dell'invio della documentazione da parte degli enti competenti che non vi abbiano ancora provveduto
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_1365_26_AllegatoA.pdf